



COMUNE DI PAULILATINO

Provincia di Oristano

DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

Preambolo

1. La materia del risarcimento dei danni arrecati ai privati in conseguenza dell'operato dell'amministrazione comunale nel territorio, ai fini della responsabilità extracontrattuale di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile, è regolamentata dalle disposizioni che seguono.

Art. 1) Oneri dei danneggiati

1. A garanzia della trasparenza e speditezza del procedimento amministrativo, i privati che, nei limiti di quanto riportato in preambolo, lamentano un danno loro arrecato dall'azione od omissione dell'amministrazione comunale, devono richiedere all'atto del sinistro, pena l'inammissibilità della domanda di risarcimento, l'immediato intervento della Polizia Municipale, che può avvalersi anche della collaborazione del personale dell'ufficio tecnico comunale, al fine di constatare le cause e le modalità dell'accaduto. Qualora l'evento dannoso si verifichi fuori dall'orario di lavoro della Polizia Municipale oppure in giorno o orario di chiusura degli uffici comunali, la richiesta di intervento deve essere rivolta ai Carabinieri o agli altri organi di polizia stradale individuati dal codice della strada.

Art. 2) Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda risarcitoria, indirizzata al Sindaco, e corredata da pertinente documentazione (rilievi degli organi di polizia, fotografie, fatture, preventivi di spesa, dichiarazioni testimoniali sottoscritte da chi ha assistito all'evento, referti del Pronto Soccorso, certificazioni dei medici di base e specialisti, ecc.) deve essere presentata, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data del sinistro, con una delle seguenti modalità:

- a mano all'ufficio protocollo;
- mediante lettera spedita a con raccomandata a/r;
- a mezzo posta elettronica certificata con richiesta firmata digitalmente;

Art. 3) Contenuto della richiesta

1. La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi necessari:

- generalità del danneggiato;
- indicazione del luogo, data e ora del sinistro;
- descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- identificazione del veicolo (modello, targa e proprietario);
- generalità degli eventuali testimoni;
- indicazione dell'intervento degli Organi di Polizia stradale;

2. Allegati obbligatori:

- originale o copia autentica del rapporto di intervento degli Organi di Polizia stradale;
- dichiarazioni testimoniali se presenti;
- documentazione fotografica del luogo del sinistro e del danno riportato;
- preventivi di stima dei danni subiti;

3. La mancanza anche solo di uno degli elementi o degli allegati riportati nei commi precedenti comporta l'irricevibilità della domanda.

Art. 4) Istruttoria della pratica

1. Registrata al protocollo, la richiesta viene trasmessa alla polizia municipale e all'ufficio tecnico comunale che istruiscono preliminarmente la pratica sulla scorta della relazione di pronto intervento degli organi di polizia stradale intervenuti. Esperiscono in ogni caso gli opportuni accertamenti e rilievi tecnici, anche al fine di provvedere all'eliminazione dello stato di pericolo ove sussistente, e quindi formare il quadro probatorio circa le cause e la dinamica del sinistro.

Art. 5) Adempimenti degli uffici

1. Entro 30 giorni dalla richiesta, constatata la regolarità formale di presentazione della domanda e ultimati gli accertamenti necessari, il comune esprime ponderato parere sull'ammissibilità o meno della pretesa risarcitoria, comunicando per iscritto alla parte interessata l'esito dell'istruttoria.

2. In caso di accoglimento, qualora l'Ente sia provvisto di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, il fascicolo e la copia integrale degli atti prodotti è trasmesso al Broker incaricato ovvero alla compagnia di assicurazioni.

3. Fatto salvo quanto riportato al comma 1, per i danni di lieve entità o il cui ammontare sia comunque inferiore alla franchigia stabilita nel contratto di assicurazione, l'ente può provvedere direttamente al pagamento dell'importo complessivo riconosciuto. Ai fini della liquidazione, il danneggiato dovrà produrre la documentazione fiscale quietanzata relativa alle spese ammesse e sostenute in relazione al sinistro fino alla concorrenza dell'importo riconosciuto dal comune.

Art. 6) Ricorsi

1. Contro il provvedimento di risarcimento o di diniego è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (art. 21 della L. 1034/1971 e art. 3, comma 4 legge 241/1990) oppure in via alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971 e art. 3, comma 4 legge 241/1990).

Art. 7) Termini del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo avviato a seguito di richiesta di risarcimento danni deve concludersi, anche nell'ipotesi di surroga dell'Impresa assicuratrice e qualunque sia la determinazione finale, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda. E' fatto salvo un termine più lungo in presenza di circostanze imprevedibili ovvero quando il contraddittorio con la parte danneggiata richieda tempi di approfondimento maggiori.

Art. 8) Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia in quanto compatibili.